



REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

in persona del giudice dott. Umberto Castagnini all'esito della trattazione cartolare del 06/10/2023 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281sexies c.p.c. la seguente,

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr. 5510/2023 R.G. promossa da

_____ (Passaporto n. _____, nato a Buenos Aires, (Argentina), il _____ e residente in Buenos Aires, Via Sargento Cabral Altura n. 901, Coronel Suarez, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella PERRI (PRRRSL90S59M208H) del Foro di Roma;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;

RESISTENTE- CONTUMACE

E NEI CONFRONTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il



INTERVENUTO

CONCLUSIONI per parte ricorrente, come da note depositate il 05/10/2023: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:*

*In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il sig. Federico Iriarte, odierno ricorrente, come in epigrafe generalizzato, è cittadino italiano in quanto discendente in linea retta dall’avo italiano, sig. Frediano Squaglia, per tutti i motivi indicati nella narrativa che precede e, per l’effetto, **ordinare** al Ministero dell’Interno in p. del Ministro p.t., e, per esso, all’Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri dello Stato civile, della cittadinanza del sig. Federico Iriarte, provvedendo alle eventuali comunicazioni nonché ogni consequenziale provvedimento alle autorità di legge. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 02/05/2023 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretto discendente del cittadino italiano – nato il a Capannori, (LU), da e ed emigrato in Argentina dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi argentino o rinunciare alla cittadinanza italiana, (Cfr. docc. 1-3).

Con decreto del 20/06/2023 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 06/10/2023 con assegnazione dei termini di cui all’art. 127-ter c.p.c.

Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.

Il convenuto Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia atteso che il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 23/06/2023 a mezzo pec consegnata nella casella di posta certificata dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.

Dalla documentazione riversata in atti è possibile ricostruire l’albero genealogico del ricorrente come segue: *Frediano Squaglia* contraeva matrimonio il 03.03.1896 in



Capannori (LU) con _____, (Cfr.doc.2); successivamente emigrava in Argentina dove, dall'unione con la predetta coniuge, nasceva il 23.04.1909 nella città di Coronel Suárez (Buenos Aires - Argentina), il figlio _____, (Cfr. doc. 5). Questi si sposava il 01.03.1942 nella città di Coronel Suárez -Buenos Aires - con _____ e dalla loro unione nasceva il 23.07.1946 a _____ - la _____, (Cfr. docc.6- 8). La predetta contraeva matrimonio il 07.01.1966, nella città di Coronel Suárez con _____ e dalla loro unione nasceva il 25.05.1971 a Coronel Suárez-Buenos Aires- la figlia _____, (Cfr. docc.9-10). Questa contraeva matrimonio il 29.05.1992, nella città di Olavarria- Buenos Aires - con _____ e dalla loro unione nasceva il 28.07.1993 a Olavarria- Buenos Aires - l'odierno ricorrente _____, (Cfr. docc. 11-12).

L'INTERESSE AD AGIRE

In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto "permanente", "imprescrittibile" e "giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano" (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).

In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'Interno. È "frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato" (Tribunale di Roma, 18710/2016).



Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.

Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte ricorrente ha dedotto di aver tentato invano di ottenere un appuntamento presso il Consolato generale d'Italia a Buenos Aires al fine di presentare la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quale discendente in linea diretta da cittadino italiano. A riprova di quanto sostenuto ha prodotto documentazione, (file video e foto), dalla quale si evince che in più occasioni, nel periodo compreso fra il mese di aprile e maggio del 2023, il sistema " Prenot@mi" del sito internet del predetto Consolato si bloccava rendendo di fatto impossibile la fissazione di un appuntamento. Dalla visione di quanto allegato compare, in apposita finestra, la dicitura "non esistono date disponibili per il servizio richiesto", (Cfr. docc. da 14.1 a 14.8).

NEL MERITO

Il ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano, in qualità di discendente diretto dell'avo italiano *Frediano Squaglia* il quale, senza mai naturalizzarsi argentino né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato di non iscrizione nell'Elenco Nazionale degli Elettori - *dove sono iscritti i cittadini argentini dalla nascita o dall'elezione di domicilio se di età superiore ai sedici anni e i cittadini stranieri naturalizzati argentini oltre i diciotto anni* - rilasciato dalla Camera Elettorale Statale argentina in atti, (Cfr. doc.3). Di conseguenza l'avo italiano ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio *Carlos Squaglia* il quale l'ha trasmessa a sua volta alla figlia *Maria del Carmen Squaglia*, nata nel 1946, e da costei



ricorrente.

La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso, (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, sia pure in riferimento al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri intervenuto in Brasile a fine ottocento), secondo cui "L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.").

Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).



Si ritiene dunque provata la discendenza diretta del ricorrente dal cittadino italiano *Frediano Squaglia*. Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

LE SPESE DI LITE

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, come anche di ottenerlo nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.

E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei "giustificati motivi" rispetto alle "gravi ed eccezionali ragioni" a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che "la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti - in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento - non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento



dell'Amministrazione (...) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata" (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)" (Cons. Stato, 643/2016).

Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che parte attrice possa essere gravata delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, alla stessa non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..

Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del Ministero trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.

I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che _____, nato il 28.07.1993 a Olavarria-Buenos Aires - Argentina è cittadino italiano;



- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il Ministero dell'Interno a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente giudizio con attribuzione all'Avv. Rossella Perri, dichiaratasi antistataria, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

Si comunichi.

Firenze, 11 ottobre 2023

Il Giudice

Dott. Umberto Castagnini



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avvocato **Rossella Perri** (c.f. PRRRSL90S59M208H), con studio legale in Roma (RM) alla Via Cincinnato n. 9, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori della Provincia di Roma, giusta delibera n. 66/2019, ai sensi della Legge 21.01.1994, n. 53, nella mia qualità di difensore e domiciliatario del sig.

Passaporto n. AAB527703) nato nella città Buenos Aires il [] e residen-
te in Buenos Aires, Via Sargento Cabral Altura n. 901, Coronel Suarez

ATTESTO

che ai sensi del combinato disposto del novellato art. 196 *octies* e 196 *undecies* disp. att. c.p.c. la copia informatica dell'Ordinanza del 12.10.2023 emessa a conclusione del procedimento n. 5510/2023 del Ruolo Generale del Tribunale di Firenze, è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico n. 5510/2023 R.G. da cui sono stati estratti.

Roma li, 23.10.2023

Avv. Rossella Perri

